



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

PROPOSTA EMENDAMENTO A.S. 1212

L'art. 21, comma 2, lettera c), capoverso "5-ter", è sostituito dal seguente:

"5-ter. Il segretario dell'unione di comuni è individuato tra i segretari dei comuni facenti parte dell'unione di comuni o comunque tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in data anteriore all'esecutività delle presente legge.

Ai segretari delle unioni di comuni iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni del Titolo IV, capo II del Dlgs.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Il trattamento economico e giuridico dei segretari delle unioni è regolato dalla contrattazione collettiva"

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte, di norma e salvo diversa e motivata scelta del Presidente, dal segretario dell'unione;"

Relazione

Si introduce la previsione che il presidente dell'unione dei Comuni continui ad avvalersi per le funzioni previste dal Titolo IV del D.Lgs 267 del 2000 *s.m.i.*, del segretario comunale. Ciò in coerenza con l'attuale assetto organizzativo degli Enti Locali.

Non vi è aumento di spesa pubblica, anzi in tal modo si opera un risparmio di spesa in quanto il Segretario delle unioni sarebbe un Segretario Comunale pertanto, si rende possibile il convenzionamento tra gli enti, escludendo che l'incarico allo stesso si configuri come incarico aggiuntivo.

Ne consegue che anche la funzione di responsabile dell'anticorruzione resta attribuita al segretario dell'unione in armonia con le disposizioni della Legge, 6 novembre 2012, n. 190.